



LOCONTE&PARTNERS

SOSPENSIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE. LE MISURE DEL DECRETO “CURA ITALIA” D.L. n. 18/2020

16 Aprile 2020

Loconte&Partners
BARI - LONDRA - MILANO
NEW YORK - ROMA
PADOVA - REGGIO CALABRIA

Per contrastare le gravi ricadute economiche che la pandemia Covid-19 sta avendo sulla realtà produttiva del Paese il Governo ha previsto una moratoria per le micro, piccole e medie imprese che hanno esposizioni debitorie, mutui o finanziamenti nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito. Le prime misure sono state adottate con il D.L. n.18 /2020.

Sospensione dei mutui e finanziamenti per le micro piccole e medie imprese correzioni

La previsione dell'art. 56 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

L'art. 56 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 prevede una moratoria per le micro, piccole e medie imprese (PMI). In particolare, l'art.56 prevede che le micro, piccole e medie imprese che abbiano esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possano avvalersi, previa comunicazione, di un ventaglio di misure di sostegno finanziario.

Quali le misure in concreto?

Il decreto "Cura Italia" prevede:

a) il divieto di revoca delle aperture di credito concesse ed in essere alla data del 29 febbraio 2020: per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte sino al 30 settembre 2020.

b) La proroga dei prestiti non rateali:

per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, sino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.

c) Moratoria di mutui e finanziamenti:

per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino al 30 settembre 2020. Gli importi delle rate o dei canoni sospesi, saranno dilazionati secondo un piano di rimborso, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che anche la rata in scadenza il 30 settembre sarà sospesa.

Quali sono gli elementi accessori al contratto a cui si fa riferimento nella norma?

Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

Quali imprese possono beneficiare di queste misure?

Le imprese che possono chiedere la moratoria sono le piccole e medie imprese aventi sede in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, sono piccole e medie imprese quelle con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Quali requisiti deve avere l'impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?

L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorati. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, può ricorrere alle moratorie l'impresa in bonis anche nel caso in cui abbia già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Non possono beneficiare delle misure di sospensione le imprese le cui esposizioni debitorie, alla data del 17 marzo 2020, siano state classificate come "esposizioni debitorie deteriorate" secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Quali sono le modalità per presentare la comunicazione?

La comunicazione per usufruire della moratoria deve essere fatta dall'impresa alla banca o altro intermediario finanziario con il quale ha in essere esposizioni debitorie.

Nella comunicazione l'impresa deve:

- indicare il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria,
- dichiarare di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa.
- dichiarare di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Cosa più importante, la comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia COVID-19.

Le comunicazioni possono essere inviate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia" cioè dal 17 marzo 2020, a mezzo PEC ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Tutte le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare, senza valutazione discrezionale, le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse rispettano i requisiti previsti dal D.L.

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Resta inteso che l'azienda possa rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata), previa comunicazione alla banca o agli intermediari abilitati, e riprendere il normale pagamento delle rate.

Loconte&Partners nasce dall'idea di offrire alla clientela un approccio multidisciplinare con spiccata propensione internazionale, sviluppando competenze specifiche nei settori della consulenza legale e tributaria.

Tale scelta professionale consente di stabilire e mantenere uno stretto rapporto di fiducia con il Cliente che sempre trova alle sue richieste una puntuale risposta.

